

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Vice Presidente GIUST

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico» (949)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
FALLUCCHI (DC) .....	4
GENOVESE (DC), relatore alla Commissione ...	2, 4
GRAZIANI (PCI) .....	3
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa .	4

*I lavori hanno inizio alle ore 11,35.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico» (949)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico».

Prego il senatore Genovese di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GENOVESE, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame tende a rendere più comprensibili le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di commissariato dell'Aeronautica a distanza di dieci anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, con il quale si approvava il

nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il provvedimento riguarda soltanto gli ufficiali di commissariato dell'Aeronautica; per i commissari dell'Esercito e della Marina il problema non si pone in quanto gli incarichi che essi avevano vengono mantenuti.

Il disegno di legge non apporta modifiche sostanziali alla normativa vigente sull'avanzamento degli ufficiali; in tal caso il discorso sarebbe stato molto diverso e non poteva essere affrontato con un provvedimento così semplice. Comunque esso individua con maggior chiarezza gli incarichi che devono essere ricoperti dagli ufficiali ai fini dell'avanzamento e adegua l'assetto dei servizi amministrativi al citato regolamento. Inoltre si prevede che le attribuzioni richieste ai fini dell'avanzamento possono essere espletate con incarico equipollente.

Nell'articolo 1 si afferma che nella colonna 3 del quadro XVII «Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari)» della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del grado di capitano, le parole: «4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità» sono sostituite con le parole: «4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente». Con questo articolo si amplia la sfera delle attribuzioni specifiche richieste ai fini dell'avanzamento e si prevede a tal fine la validità delle attribuzioni espletate in incarico equipollente. La modifica si rende necessaria per far cessare una discriminazione nei confronti di quegli ufficiali ai quali vengono affidate mansioni che per impegno, responsabilità e applicazione non sono inferiori a quelle espletate dagli addetti ad enti territoriali.

Nell'articolo 2, in riferimento alla colonna 3 del quadro XIX, al secondo comma, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, vengono sostituite le parole: «4 anni di relatore» con le altre: «4 anni di capo del servizio amministrativo». La sostituzione si rende necessaria per adeguare la dizione, dato che la riorganizzazione del servizio amministrativo, prevista dal decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 1076, sopprime al comma primo la qualifica di relatore e la sostituisce con quella di capo servizio amministrativo.

Sempre all'articolo 2, al comma 3, si sostituiscono le parole: «2 anni di direttore dei conti» con le altre: «2 anni di capo gestione del denaro». Anche in questo caso si cambia solo la dizione, rimanendo immutato il numero degli anni necessari per l'avanzamento e ciò in quanto la predetta legge sopprime la qualifica di direttore dei conti sostituendola con quella indicata.

All'ultimo comma dell'articolo 2, in corrispondenza del grado di tenente, vengono sostituite le parole: «2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti» con le parole: «2 anni di cassiere o di capo gestione del denaro», di nuovo un semplice cambiamento di dizione.

All'articolo 3 si fa riferimento al quadro IX della tabella n. 3 annessa alla legge n. 1137 del 1955. La legge 16 agosto 1962, n. 1303, all'articolo 2, sopprime tale tabella nelle parti relative agli ufficiali del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione sostituendola con altra annessa, anche se di portata identica. Se il Governo è d'accordo, per non richiamare una tabella ormai soppressa, propongo il riferimento alla tabella sostitutiva.

PRESIDENTE. Per ragioni di tecnica legislativa è secondo me più opportuno il riferimento alla legge fondamentale del 1955 (e alle sue modificazioni) e quindi non ritengo si possa accogliere la proposta del relatore.

GENOVESE, *relatore alla Commissione*. D'accordo, signor Presidente. La prima variante prevista dall'articolo 3 è la sostituzione, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, delle parole: «2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore» con le altre: «2 anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea, capo

servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle Forze armate o incarico equipollente».

Con questa modifica vengono riconosciuti utili ai fini dell'avanzamento alcuni incarichi specifici ricoperti dai tenenti colonnelli che richiedono cura, competenza e capacità operativa non inferiori a quelle richieste per il capo ufficio di direzione di commissariato di Regione aerea.

La successiva modifica prevista dall'articolo 3 è la seguente: in corrispondenza del grado di capitano, le parole: «2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami» sono sostituite dalle altre: «3 anni in uno dei seguenti incarichi: capo servizio amministrativo di ente o distaccamento, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso un servizio amministrativo di ente; superare gli esami».

Con tale modifica si aumenta da due a tre anni il periodo di attribuzione richiesto ai fini dell'avanzamento. Detta variante, a mio avviso, è opportuna in quanto i tre anni richiesti costituiscono il periodo minimo necessario per dare continuità operativa all'assolvimento di adempimenti che, nella maggior parte dei casi, richiedono oltre due anni di attività per essere portati a compimento; contemporaneamente si riconoscono utili ai fini dell'avanzamento alcuni incarichi.

Infine, l'articolo 3 prevede, in corrispondenza del grado di tenente, di sostituire le parole: «3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente» con le seguenti: «3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compreso il corso di formazione».

Sono soltanto un aggiornamento di dizione — sempre in riferimento al nuovo regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976 — anche le varianti previste all'articolo 4, in cui, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, si propone di sopprimere le parole: «3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in

parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989».

Si prevede inoltre, in corrispondenza del grado di capitano, di sostituire le parole: «3 anni di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente» con le seguenti: «3 anni in una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea o incarico equipollente» e, in corrispondenza del grado di tenente, di sostituire le parole: «4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato» con le altre: «4 anni quale gestore di cassa di un servizio amministrativo di ente o di distaccamento». Gli anni quindi restano invariati: cambia soltanto la dizione, ripeto, per aggiornarla al suddetto regolamento.

Infine, in corrispondenza del grado di sottotenente, sono soppresse le parole: «12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto».

L'articolo 5 stabilisce le date a partire dalle quali hanno effetto queste norme, giustamente corrispondenti alle date in cui ha applicazione per l'Esercito e l'Aeronautica il nuovo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005.

L'articolo 6 ridefinisce, adeguandole alle nuove strutture, le attribuzioni del Corpo di commissariato aeronautico, ampliandone la sfera e qualificando maggiormente detto Corpo, in modo da renderlo più rispondente alle nuove attività, quali quelle di studio, di ricerca e sviluppo tecnico ivi previste, che è chiamato a svolgere.

Infine, vorrei aggiungere che il provvedimento non comporta oneri finanziari.

Concludo, pertanto, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

\* PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Genovese per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIANI. Signor Presidente, vorrei chiedere una spiegazione al relatore. Non mi è

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1986)

molto chiaro infatti perchè il provvedimento non comporti oneri finanziari.

Le sarei quindi grato, onorevole relatore, se volesse fornirmi un chiarimento in merito.

GENOVESE, *relatore alla Commissione*. L'iniziativa non comporta alcun onere finanziario dal momento che non si innova nel sistema di avanzamento, né viene aumentato l'organico degli ufficiali né il numero delle promozioni annualmente possibili.

Si tratta, in sostanza, solo di una modifica delle dizioni, resasi necessaria a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976.

FALLUCCHI. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione è un «atto dovuto» per effetto dell'approvazione del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi delle Forze armate.

Come giustamente ha rilevato il relatore, il provvedimento non comporta oneri finanziari per le ragioni prima indicate.

Pertanto, il Gruppo democristiano non può che esprimersi favorevolmente in merito a questo disegno di legge.

Avevo delle perplessità sull'articolo 5, ma incidentalmente il relatore ha già spiegato che non ci sono modificazioni. La norma dell'articolo 5 estende l'applicazione di questa legge ai casi determinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 1976, che fu poi modificato da un altro decreto del Presidente della Repubblica, quello del 23 dicembre 1977, n. 1005. La mia perplessità si traduceva in una domanda: nel frattempo, cosa è successo di coloro che non hanno svolto compiti secondo le denominazioni attuali? Il relatore ha però già detto che non è accaduto nulla e chi doveva essere promosso lo è stato, chi doveva essere scrutinato è stato scrutinato.

Vorrei allargare un po' il discorso. Noi abbiamo tre Forze armate. La Marina ha solo il Corpo del commissariato. L'Esercito e l'Aeronautica hanno due Corpi che svolgono più o meno le stesse funzioni, che peraltro vengono semplificate, se leggiamo con atten-

zione gli articoli relativi al Corpo del commissariato e a quello dell'amministrazione. Mi sembra che questo complichino tutto il sistema. Allora mi domando se non sia il caso, anche qui nella famosa legge organica per le promozioni, il reclutamento, l'avanzamento e gli scrutini degli ufficiali delle tre Forze armate, di avere un unico Corpo, in quanto proprio attraverso l'analisi dei vari articoli di questo disegno di legge si vede che in fondo le funzioni del Corpo di amministrazione e di quello di commissariato non differiscono molto. Probabilmente sarebbe più utile unificare per l'Esercito e per l'Aeronautica il Corpo di amministrazione e quello di commissariato. È un'idea che lasciamo ai posteri, in attesa della famosa legge organica.

PRESIDENTE. Questo è l'auspicio di tutta la Commissione, senatore Fallucchi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GENOVESE, *relatore alla Commissione*. Non ha altro da aggiungere se non la mia adesione alle considerazioni or ora fatte dal senatore Fallucchi.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Nella colonna 3 del quadro XVII «Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari)» della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di capitano, le parole «4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente».

**È approvato.**

## Art. 2.

Nella colonna 3 del quadro XIX «Ruolo del servizio di amministrazione» della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole «4 anni di relatore» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni di capo del servizio amministrativo»;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole «2 anni di direttore dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «2 anni di capo gestione del denaro»;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole «2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «2 anni di cassiere o di capo gestione del denaro».

**È approvato.**

## Art. 3.

Nella colonna 3 del quadro IX «Ruolo commissariato» della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole «2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «2 anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea, capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle Forze armate o incarico equipollente»;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole «2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami» sono sostituite dalle se-

guenti: «3 anni in uno dei seguenti incarichi: capo servizio amministrativo di ente o distaccamento, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso un servizio amministrativo di ente; superare gli esami»;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole «3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compreso il corso di formazione».

**È approvato.**

## Art. 4.

Nella colonna 3 del quadro X «Ruolo amministrazione» della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: «3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989»;

in corrispondenza del grado di capitano, le parole «3 anni in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea o incarico equipollente»;

in corrispondenza del grado di tenente, le parole «4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni quale gestore di cassa di un servizio amministrativo di ente o di distaccamento»;

in corrispondenza del grado di sottotenente, sono soppresse le parole: «12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto».

**È approvato.**

## Art. 5.

Le disposizioni del precedente articolo 2 e quelle dei precedenti articoli 3 e 4 hanno effetto rispettivamente dalle date in cui ha applicazione per l'Esercito e per l'Aeronautica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005.

I servizi prestati prima delle suddette date nelle attribuzioni specifiche, come sostituite dai precedenti articoli 2, 3 e 4, mantengono validità ai fini dell'avanzamento.

**È approvato.**

## Art. 6.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito in legge dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:

«Il Corpo di commissariato aeronautico: esercita funzioni direttive, ispettive, logi-

stiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonché degli altri materiali ordinari;

svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse ed assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti».

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale*

*e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO